



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2014

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n.9 - Forlì, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena, convocato nelle forme previste e riunitosi alle ore 15:40 con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Sono presenti all'appello nominale n. 10 membri su n. 13.

Presidente della Provincia

DREI Davide

Consigliere - Vice Presidente

NICOLETTI Cristina

Consiglieri

CASADEI Deniel	GRANDINI Mauro	A	ZACCARELLI Nevio
CASALI Luciano	PEDULLI Emanuela		ZELLI Gabriele
FABBRI Fabio	ROCCALBEGNI Valerio	A	ZUCCATELLI Giuseppe
A FRASSINETI Giorgio	VALBONESI Daniele		

Assume la Presidenza NICOLETTI CRISTINA la quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara l'adunanza del Consiglio aperta in seduta pubblica.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: CASADEI DENIEL - GRANDINI MAURO - PEDULLI EMANUELA.

In continuazione di seduta viene presentato il seguente punto all'ordine del giorno.

PROT. GEN. N. 112576/2014 DELIBERAZIONE N. 103

VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.I.A.E.) - APPROVAZIONE DEL PIANO.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la L.R. 18 Luglio 1991, n.17 "Disciplina delle attività estrattive" e s.m.i.;

Vista la circolare della regione Emilia-Romagna prot. 4402/191 del 10 giugno 1992 "Criteri per la formazione dei Piani Infra regionali e Comunali delle Attività Estrattive", a specificazione dei contenuti di cui alla L.R. 17/1991;

Vista la L.R. 24 Marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" e s.m.i.;

Visto l'atto di indirizzo e di coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n. 173.

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs 152/2006, il Piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e che la procedura di VAS comprende la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;

Precisato che l'art. 5 della L.R. 20/2000 prevede che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sia integrata nel procedimento di elaborazione ed approvazione del P.I.A.E.;

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.111731/256 del 17 Dicembre 2012 è stato adottata la Variante al Piano Infra regionale delle Attività Estrattive (di seguito P.I.A.E.);
- L'avviso di avvenuta adozione e deposito del Piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 16 Gennaio 2013, nonché su un quotidiano a diffusione regionale e all'Albo Pretorio della Provincia;
- Ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'art. 27 della L.R. 20/2000, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 6 della L.R. 20/2000 a partire dal 16 Gennaio 2013, l'atto deliberativo di adozione del Piano e gli elaborati costitutivi sono stati depositati presso: le Sedi del Consiglio Provinciale, della Regione Emilia-Romagna, delle Province contermini, dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle aree naturali protette;
- E' stata data comunicazione dell'avvenuta adozione e deposito del Piano agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Pianificazione, presso i quali la norma sopraccitata non prevede il deposito del Piano;
- Gli elaborati del Piano adottato sono stati resi liberamente consultabili sul sito web della Provincia e della Regione Emilia-Romagna;
- Entro la scadenza del termine di deposito pari a 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURER:
 1. ai sensi del comma 3 dell'art.14 del D.Lgs. 152/2006, relativo al procedimento di V.A.S., chiunque poteva presentare le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
 2. ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. 20/2000, relativo al procedimento di approvazione del Piano, potevano presentare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
 - gli enti e organismi pubblici;
 - le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
 - i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a

produrre effetti diretti.

Dato atto che:

- sono pervenute n. 20 osservazioni, 19 delle quali entro la scadenza del termine del deposito;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n.543 del 06 Maggio 2013 ha formulato le riserve al P.I.A.E. adottato;
- il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale di questa Provincia ha formulato un'osservazione (Prot. n 32444 del 26/03/2014), articolata in più punti;
- Nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, quale autorità competente, ha promosso un incontro in data 02 Maggio 2013, al fine di acquisire eventuali nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle proposte di Piano e sul Rapporto Ambientale, e le valutazioni dei soggetti competenti in materia ambientale relativamente alla procedura di V.A.S. del Piano. A seguito di tale incontro sono pervenuti i seguenti 3 contributi dei quali si è tenuto già conto nella fase di controdeduzioni;

Considerato che con Deliberazione n.33339/47 del 10 Aprile 2014 il Consiglio Provinciale ha controdedotto alle riserve formulate dalla Regione, alle osservazioni pervenute nonché ai contributi in materia di V.A.S., come riportato nell'allegato "*Deduzioni alle osservazioni, riserve regionali e contributi in materia di V.A.S.*", parte integrante e sostanziale della Deliberazione medesima;

Dato atto che, sulla base delle controdeduzioni formulate, si è provveduto alle conseguenti modifiche documentali, cartografiche e normative degli Elaborati costitutivi del Piano che è stato quindi trasmesso:

- al Servizio Agricoltura, Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena per l'espletamento dell'iter istruttorio, ai sensi dell'art.5 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007, relativa alla Valutazione di Incidenza dei siti di Rete Natura 2000;
- alla Regione per l'espressione dell'Intesa, di cui all'art.27 comma 9 lettera a) della L.R. 20/2000 e s.m.i., comprensiva di parere motivato in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui all'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e art.5 comma 7 lettera a) della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Considerato che con Determinazione n. 1566 del 29/05/2014 (Prot. n. 55944/2014) del Dirigente del Servizio Agricoltura, Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena è stata approvata la Valutazione di Incidenza, trasmessa poi alla Regione con Ns. Nota Prot. n. 59986 del 10 giugno 2014 ai fini dell'espressione del parere motivato di V.A.S.;

Dato atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1307 del 23 luglio 2014 "*Intesa sul PIAE della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con D.C.P. n. 256 in data 17 Dicembre 2012*" ha espresso:

- l'Intesa in merito alla conformità del P.I.A.E. agli strumenti di pianificazione regionale, alle condizioni riportate nella Delibera medesima, nonché parere motivato positivo in merito alla V.A.S. in quanto non sono ravvisati effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto poi riportato nella Delibera stessa ove si da anche atto della Valutazione di Incidenza di cui ne sono condivise le indicazioni, misure e prescrizioni, riportate integralmente nel parere motivato di V.A.S.;

Ritenuto necessario:

- esprimere valutazioni sia relativamente ai contenuti dell'Intesa, sia al parere motivato di V.A.S., conformemente a quanto indicato rispettivamente al Paragrafo 1 e 2 dell'allegato al presente

provvedimento *"Modifiche al P.I.A.E. in adeguamento all'Intesa e al parere motivato di V.A.S. espressi dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta Regionale 1307 del 23 luglio 2014)";*

Evidenziato che le valutazioni effettuate rispetto al parere motivato di V.A.S. sono riportate nel Documento *"Dichiarazione di Sintesi e Misure adottate in merito al monitoraggio"*, predisposto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art.5 comma 2 della L.R. 20/2000 e assunto quale Elaborato costitutivo del Piano approvato con il presente atto;

Considerato che le modifiche e/o adeguamenti agli Elaborati costitutivi del Piano, come evidenziati nel sopra richiamato Allegato, conseguenti alle valutazioni effettuate, non sono tali da essere considerate sostanziali;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.1180 del 21 Luglio 2014 è stata adottata la proposta del Piano Aria Integrato Regionale 2020 (P.A.I.R. 2020), ad oggi in salvaguardia, nelle cui N.T.A. precisamente all'art.8 co.1 e art. 20 co.2, è previsto *"la V.A.S. dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna, di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.lgs 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali Piani o programmi determinano un peggioramento della qualità dell'aria";*

- con successiva circolare PG/2014/448295 del 25/11/2014 la Regione, in riferimento agli articoli sopra richiamati, ha precisato *"sono altresì esclusi dal campo di applicazione i piani/programmi adottati precedentemente all'adozione del P.A.I.R. in quanto la fase di Valutazione della loro sostenibilità ambientale è già stata compiuta e il percorso di valutazione si è sostanzialmente concluso. Resta inteso che detti strumenti dovranno verificare, in sede di approvazione, la necessità di un loro successivo pieno adeguamento alle nuove disposizioni";*

Considerato che la Variante al P.I.A.E. rientra nella casistica di esclusione come richiamata nella suddetta circolare, in quanto adottata con D.C.P. n. 111731/256 del 17 Dicembre 2012, e controdedotto con D.C.P. n. 33339/47 del 10 Aprile 2014, precedentemente quindi all'adozione del P.A.I.R. stesso;

Dato atto che nell'Elaborato Valsat-Rapporto Ambientale del P.I.A.E. non sono state comunque rilevate problematiche di peggioramento di qualità dell'aria, nel rispetto delle misure di mitigazione ivi previste e che nel formulato parere di V.A.S. della Regione Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. n. 1307 del 23 luglio 2014, non sono state evidenziate criticità rispetto a tale tematica;

Evidenziate inoltre le seguenti valutazioni di ARPA Sez. Provinciale Forlì Cesena, formulate nell'ambito della procedura di V.A.S., con particolare riferimento alle misure di mitigazione sulla componente "Aria": *"Non si ritiene assolutamente necessario eseguire il monitoraggio degli indicatori previsti (PM₁₀/PTS e NO₂) durante la vita della cava, ritenendo che l'unico strumento atto a limitare la fuoriuscita delle polveri in una cava sia l'attuazione e il corretto uso delle attività/opere di mitigazione individuate e proposte";*

Considerato che, per quanto sopra espresso, non si ritiene necessario effettuare ulteriori integrazioni al presente Piano;

Dato atto che il P.I.A.E. si attua attraverso il recepimento delle previsioni ivi contenute nei Piani comunali delle attività Estrattive (P.A.E.) che dovranno adeguarsi allo stesso, sulla base delle tempistiche previste all'art.9 della L.R. 17/91;

Evidenziato che nei P.A.E dovranno comunque essere adeguatamente approfonditi i contenuti dei piani

sovraordinati, fra i quali il P.A.I.R. 2020;

Dato atto che il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati, aggiornati sulla base delle valutazioni effettuate e delle conseguenti modifiche come riportate nel sopra richiamato Allegato *"Modifiche al P.I.A.E. in adeguamento all'Intesa e al parere motivato di V.A.S. espressi dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta Regionale 1307 del 23 luglio 2014)"*:

Quadro Conoscitivo:

- Carta dello stato di fatto delle attività estrattive (Tav. 1), in scala 1: 25.000;
- Carta delle risorse disponibili (Tav. 2), in scala 1: 25.000;
- Carta delle proposte all'estrazione (Tav. 3), in scala 1: 25.000;
- Carta dei temi significativi definiti dal P.T.C.P. (Tav. 4), in scala 1: 25.000;
- Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio (Tav. 5), in scala 1: 25.000;
- Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio (Tav. 5 BIS), in scala 1: 25.000;
- Carta delle zone di tutela delle acque superficiali e sotterranee definite dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (Tav. 5 ter), in scala 1: 25.000 (per le sole Tavole interessate dalla presenza di tematismi);

Elaborati di progetto:

- Relazione;
- Studio di Incidenza;
- Valsat-Rapporto Ambientale;
- Quadro d'insieme delle previsioni, in scala 1:100.000;
- Carta delle zone incompatibili, in scala 1:25.000;
- Carta dei temi sitospecifici, in scala 1:25.000;
- Schede delle aree zonizzate;
- Norme Tecniche d'Attuazione;
- Dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio;

Atteso che, a seguito della presente Deliberazione:

- a norma del comma 12 dell'art.27 della L.R.20/2000 e s.m.i. si provvederà a richiedere alla Regione Emilia-Romagna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano, a darne notizia su almeno un quotidiano a diffusione regionale, a depositare copia integrale del Piano approvato per la libera consultazione presso la Provincia nonché a trasmettere lo stesso alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art.27 medesimo;
- a norma dell'art.17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art.5 comma 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i. si provvederà inoltre a pubblicare sul sito WEB della Provincia, la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, il parere motivato di V.A.S., la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, unitamente anche agli altri Elaborati costitutivi del Piano, nonché a richiedere alla Regione la pubblicazione sul proprio sito WEB della medesima documentazione;

Atteso che, ai sensi del comma 13 dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i., il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Considerato che, a norma l'art.39 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito WEB della Provincia (nella sezione "Amministrazione trasparente") in data 15 dicembre 2014;

Atteso che, a norma l'art.39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito WEB della Provincia (nella sezione "Amministrazione trasparente");

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, in merito alla regolarità tecnica.

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile.

Preso atto del dibattito che si è svolto con i seguenti interventi: Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale Cimatti Roberto, Cons. Casali Luciano, Vice Presidente Nicoletti Cristina, come da verbale che sarà depositato agli atti e approvato con successiva apposita deliberazione consiliare;

All'unanimità dei Consiglieri: presenti e votanti n.11 (essendo entrati Zaccarelli e Frassinetti ed uscito il Presidente Drei);

Con separata votazione per quanto riguarda l'immediata eseguibilità approvata all'unanimità: Consiglieri presenti e votanti n.11 (essendo entrati Zaccarelli e Frassinetti ed uscito il Presidente Drei);

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'Intesa di cui all'art.27 comma 9 lettera a) della L.R. 20/2000 e s.m.i. e del parere motivato in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), comprensiva di Valutazione di Incidenza, di cui all'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.5 comma 7 lettera a) della L.R. 20/2000, espressi dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1307 del 23 Luglio 2014;
2. Di esprimere, relativamente ai contenuti dell'Intesa e del parere motivato di V.A.S., le valutazioni conformemente a quanto riportato rispettivamente al Paragrafo 1 e 2 dell'allegato "*Modifiche al P.I.A.E. in adeguamento all'Intesa e al parere motivato di V.A.S. espressi dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta Regionale 1307 del 23 luglio 2014)*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che le valutazioni effettuate rispetto al parere motivato di V.A.S. (paragrafo 2 del sopra richiamato Allegato) sono riportate nel Documento "*Dichiarazione di Sintesi e Misure adottate in merito al monitoraggio*", predisposto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e art.5 comma2 della L.R. 20/2000;
4. Di approvare, ai sensi dell'art.27 comma 9 della L.R. 20/2000, la Variante al P.I.A.E., adottata con D.C.P. n.111731/256 del 17 dicembre 2012 e controdedotta con D.C.P. n.33339/47 del 10 Aprile 2014, costituita dai seguenti elaborati come modificati e/o adeguati conformemente a quanto riportato nell'Allegato richiamato al precedente punto 2 e integrati con l'Elaborato di cui al punto 3:

Quadro Conoscitivo:

- Carta dello stato di fatto delle attività estrattive (Tav. 1), in scala 1: 25.000;
- Carta delle risorse disponibili (Tav. 2), in scala 1: 25.000;
- Carta delle proposte all'estrazione (Tav. 3), in scala 1: 25.000;
- Carta dei temi significativi definiti dal P.T.C.P. (Tav. 4), in scala 1: 25.000;
- Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio (Tav. 5), in scala 1: 25.000;
- Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio (Tav. 5 BIS), in scala 1: 25.000;
- Carta delle zone di tutela delle acque superficiali e sotterranee definite dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (Tav. 5 ter), in scala 1: 25.000 (per le sole Tavole interessate dalla presenza di tematismi);

Elaborati di progetto:

- Relazione;
 - Studio di Incidenza;
 - Valsat-Rapporto Ambientale;
 - Quadro d'insieme delle previsioni, in scala 1:100.000;
 - Carta delle zone incompatibili, in scala 1:25.000;
 - Carta dei temi sitospecifici, in scala 1:25.000;
 - Schede delle aree zonizzate;
 - Norme Tecniche d'Attuazione;
 - Dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio;
5. Di dare atto che gli elaborati di cui al punto precedente sono depositati presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Attività Estrattive;
 6. Di provvedere, a norma dell'art.12 dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i., a richiedere alla Regione Emilia-Romagna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano, a darne notizia su almeno un quotidiano a diffusione regionale, a depositare copia integrale del Piano approvato per la libera consultazione presso la Provincia nonché alla trasmissione dello stesso alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art.27 medesimo;
 7. Di provvedere, a norma dell'art.17 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art.5 comma 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i., a pubblicare nel sito WEB della Provincia, la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, il parere motivato di V.A.S., la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, unitamente anche agli altri Elaborati costitutivi del Piano di cui al precedente punto 4 e a richiedere alla Regione la pubblicazione sul proprio sito WEB della medesima documentazione;
 8. Di provvedere ai sensi dell'art.39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli Elaborati costitutivi del Piano nel sito WEB della Provincia (sezione "Amministrazione trasparente");
 9. Di dare atto che il presente Piano, ai sensi del comma 13 dell'art.27 della L.R.20/2000, entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 10. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Delibera inoltre di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento amministrativo.

ALLEGATO

**MODIFICHE AL P.I.A.E. IN ADEGUAMENTO
ALL'INTESA E AL PARERE MOTIVATO DI V.A.S.
ESPRESSI DALLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA -
ROMAGNA (Delibera di Giunta Regionale 1307 del 23 luglio
2014)**

INDICE

PREMESSA

1. VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DELL'INTESA

2. VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO DI VALUTAZIONE AMBIEN-
TALE STRATEGICA (V.A.S.).

PREMESSA

Con Deliberazione di G.R. 1307 del 23 luglio 2014 "*Intesa sul P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, adottata con D.C.P. n. 256 in data 17 Dicembre 2012*" la Giunta Regionale ha espresso l'Intesa alla Provincia, ai sensi dell'art.27 comma 9 lettera a) della L.R. 20/2000 e s.m.i., in merito alla conformità del P.I.A.E. agli strumenti di pianificazione regionale. Con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha inoltre espresso il parere motivato, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e art.5 comma 7 lettera a) della L.R.20/2000, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Nel parere di V.A.S. si dà inoltre atto della Valutazione di Incidenza, approvata con Determinazione n. 1566 del 29/05/2014 del Responsabile del Servizio Agricoltura, Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena, di cui sono condivise le indicazioni, misure e prescrizioni, riportate integralmente nel parere stesso.

Nei paragrafi successivi sono riportati i contenuti della D.G.R. soprarichiamata e le relative valutazioni unitamente alle eventuali modifiche/adequamenti degli elaborati progettuali.

A maggior chiarimento si specifica che i contenuti dalla lettera A) alla lettera C) riguardano l'Intesa mentre i successivi punti, dalla lettera D) alla lettera Z), riguardano il parere motivato di V.A.S.. Talune valutazioni ricomprendono più punti in quanto riconducibili alla medesima tematica.

1. VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DELL'INTESA

Si riportano i contenuti dell'Intesa espressi nel Dispositivo della D.G.R. 1307 del 23/07/2014 "Intesa sul P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con D.C.P. n. 256 in data 17 Dicembre 2012" utilizzando la medesima elencazione per lettere.

A) "Delibera di esprimere l'intesa alla Provincia di Forlì-Cesena in merito alla conformità del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale delle Attività Estrattive n. 256 del 17 Dicembre 2012 e controdedotto con D.C.P. n. 47 del 10 Aprile 2014, agli strumenti della pianificazione regionale alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni analiticamente indicate nel precedente considerato che si intendono qui integralmente richiamate:

In merito ai contenuti delle Norme Tecniche di attuazione:

- ART.5 PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO

il terzo paragrafo è stralciato e sostituito dal seguente: "La Provincia procederà ad una verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E. dopo 5 anni dalla sua approvazione, con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti nel territorio provinciale rispetto a quelli provenienti da fuori provincia, al fine di prevedere nel caso misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti"

- ART.21 QUOTE DERIVANTI DA INTERVENTI NON FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

l'articolo è stralciato e sostituito dal seguente "I quantitativi di materiali derivanti dalla realizzazione di opere e/o interventi, il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che non siano perciò classificabili come attività estrattive ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 17/91, commercializzati e/o utilizzati in sostituzione dei materiali di cava, dovranno essere comunicati alla Provincia mediante nota annuale da parte dei Comuni interessati dalle suddette opere. Inoltre è cassato il comma 8 dell'art. 3."

B) Di invitare la Provincia di Forlì – Cesena a porre particolare attenzione in sede di approvazione del piano a quanto osservato nel precedente considerato.

C) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena ai fini dell'approvazione del P.I.A.E. da parte della stessa, così come previsto dall'art.27, commi 1, 9 e 10 della L.R. 20/2000"

VALUTAZIONI

LETTERA A)

AI. PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO - ART.5 N.T.A.

In riferimento alla modifica all'art.5 delle N.T.A., a maggior specificazione, si riportano le relative motivazioni espresse nella Deliberazione Regionale.

"Relativamente alla riserva n. 1, volta a chiedere le motivazioni della riconferma del fabbisogno e del totale reintegro dei volumi estratti, a fronte di abbondanti residui di piano, della situazione di crisi del settore delle cospicue importazioni di materiale di cava, si prende atto della scelta di non modificarli rispetto al P.I.A.E. adottato, ribadita dalla Provincia di Forlì-Cesena al di là delle analisi condotte, in relazione alla delicata fase sia economica che istituzionale. Si ritiene comunque che la Provincia, per ovviare ad un sovradimensionamento probabilmente più apparente che reale stante la non realizzabilità di previsioni estrattive della precedente pianificazione, debba fortemente perseguire la soluzione normativa del meccanismo di decadenza a tempo, che la RER con la riserva n. 2 ha chiesto di ampliare, estendendone la portata anche alle previsioni dello strumento in argomento; tale richiesta è stata accolta dalla Provincia, che ha quindi inserito nel corpo normativo il nuovo articolo 25 ter per gestire questo ulteriore fattispecie. Di fatto anche la stessa Provincia, nella risposta alla riserva regionale, sottolinea come il dimensionamento del piano possa essere considerato come teorico, in quanto quasi 4 milioni di mc di materiali estraibili sono individuati nelle zonizzazioni non attuate della precedente pianificazione, in cui si potrà attivare il meccanismo di decadenza, normato dall'art. 25 bis delle N.T.A., senza che sia previsto alcun reintegro. Afferma altresì che, con l'accoglimento della riserva regionale n. 2, sarà attuabile anche il meccanismo di decadenza relativo alle previsioni estrattive pianificate dal presente piano, che porterà ad un'ulteriore

ridimensionamento del P.I.A.E.. Alla luce di quanto esposto e nell'ottica della politica di concentrazione delle escavazioni in poli estrattivi sovracomunali, superando le logiche della distribuzione parcellizzata della risorsa, nonché della politica di riduzione del consumo di suolo e riduzione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili perseguite dalla Regione, si invita la Provincia ad effettuare un accurato monitoraggio dello stato di attuazione del piano, se del caso sollecitando i Comuni inadempienti e ad inserire nella normativa una verifica di metà percorso del P.I.A.E.. a tale fine si propone una modifica del terzo paragrafo dell'art. 5 delle N.T.A. come segue: "La Provincia procederà ad una verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E. dopo 5 anni dalla sua approvazione, con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti nel territorio provinciale rispetto a quelli provenienti da fuori provincia, al fine di prevedere nel caso misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti.)

In accoglimento a quanto richiesto dalla Regione si provvede a modificare l'art.5 delle N.T.A., che viene quindi riformulato come segue:

"Il P.I.A.E. è sottoposto a verifica generale almeno ogni 10 anni a partire dalla data di approvazione. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza. ~~La Provincia potrà procedere a verifiche temporali più brevi, al fine di monitorarne lo stato di attuazione e, se necessario, procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti.~~ La Provincia procederà ad una verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E. dopo 5 anni dalla sua approvazione, con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti nel territorio provinciale rispetto a quelli provenienti da fuori provincia, al fine di prevedere nel caso misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti."

Viene conseguentemente integrato anche l'obiettivo n.1 - Azione B) aggiungendo "La Provincia procederà ad una verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E. dopo 5 anni dalla sua approvazione al fine di prevedere, se necessarie, misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti".

Per quanto riguarda l'invito ad effettuare un accurato monitoraggio dello stato di attuazione del piano si sottolinea come l'art.34 "Monitoraggio del Piano" delle N.T.A del P.I.A.E. preveda già che i Comuni annualmente entro il mese di Marzo provvedano ad inviare alla Provincia una specifica Relazione sullo stato di attuazione del P.A.E. con evidenziati anche lo stato della pianificazione comunale, le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso, le azioni di monitoraggio effettuate e la verifica dell'andamento dei fabbisogni.

Al fine di garantire un corretto e costante monitoraggio, questa Provincia si impegna a richiedere la Relazione di che trattasi contestualmente alla comunicazione annuale che già viene trasmessa ai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.P.R.128/59 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

A.2. QUOTE DERIVANTI DA INTERVENTI NON FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA-ART.21 N.T.A.

In riferimento alla modifica all'art.21 delle N.T.A., a maggior specificazione, si riportano le relative motivazioni come espresse nella Deliberazione Regionale.

"Le risposte e le motivazioni addotte dalla Provincia in merito al mantenimento delle formulazioni adottate per il seguente articolo delle N.T.A. del P.I.A.E. non sono tali da far ritenere risolta la riserva:

art. 21, riguardante la gestione delle quote di materiali derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva: con riferimento all'invito della RER in sede di riserva a verificarne la tenuta alla luce dei recenti mutamenti normativi in ordine alle terre e rocce da scavo, la Provincia si è limitata a modificare le definizioni relative a tali quote, lasciando inalterato il corpo dell'articolo. Stante l'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto del Fare" (D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013), che ha modificato il D.M. 161/2012 e le modalità ivi previste per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, si ritiene che il metodo di gestione dei materiali derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva prospettato dall'articolo in questione non possa essere applicato, non potendosi più equiparare i materiali commercialmente utili

provenienti dalla realizzazione di interventi non finalizzati all'attività estrattiva ai materiali di cava e mutuandone quindi le procedure autorizzative, trattandosi invece di sottoprodotti, i cui iter sono bene definiti e ben distinti. Per tali motivi si chiede lo stralcio dell'art.21 e la sua sostituzione con il seguente: "I quantitativi di materiali derivanti dalla realizzazione di opere e/o interventi, il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che non siano perciò classificabili come attività estrattive ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 17/91, commercializzati e/o utilizzati in sostituzione dei materiali di cava, dovranno essere comunicati alla Provincia mediante nota annuale da parte dei Comuni interessati dalle suddette opere". Inoltre dovrà essere cassato il comma 8 dell'art.3 che fa riferimento ai contenuti dell'art.21;"

In relazione a quanto sopra espresso, si evidenzia che la normativa di settore sulle terre e rocce da scavo non prevede che i Comuni debbano comunicare alla Provincia i quantitativi derivanti dagli interventi di che trattasi. Tuttavia, al fine di effettuare un adeguato monitoraggio dell'andamento dei fabbisogni, sarà richiesto ai Comuni di inviare tali dati, al fine del loro successivo utilizzo in fase di revisione/aggiornamento intermedio del P.I.A.E..

Inoltre al fine di meglio esplicitare quanto richiesto dalla Regione, nella formulazione dell'art.21 dopo il periodo " commercializzati e/o utilizzati in sostituzione dei materiali di cava" viene inserito "nel rispetto della normativa di settore sulle terre e rocce da scavo"

L'art.21 viene quindi sostituito dal seguente: "I quantitativi di materiali derivanti dalla realizzazione di opere e/o interventi, il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che non siano perciò classificabili come attività estrattive ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 17/91, commercializzati e/o utilizzati in sostituzione dei materiali di cava, nel rispetto della normativa di settore sulle terre e rocce da scavo, dovranno essere comunicati alla Provincia mediante nota annuale da parte dei Comuni interessati dalle suddette opere".

Vengono conseguentemente apportate anche le seguenti modifiche agli elaborati progettuali:

- Vengono cassati l'art.3 comma 2, punto 8) e l'art.9 comma 2 punto 6) delle N.T.A rinumerando di conseguenza i successivi punti dell'articolato;
- I quantitativi derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva, che risultavano pari a 325.000 mc, non sono più pianificati nel presente Piano a soddisfacimento del fabbisogno; viene quindi aggiornata la disponibilità decennale di materiali inerti che diventa pari a 36.810.000 mc. Si rileva in particolare che i Comuni di Cesenatico, Forlimpopoli e Santa Sofia non risultano più presenti ne Piano in quanto le previsioni pianificate nel P.I.A.E adottato e poi controdedotto, riguardavano unicamente quantitativi derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva;
- Vengono aggiornate le N.T.A. (art.25) e la Relazione (cap.5- par.5.5 e par. 5.6);
- Viene cassata l'azione c) dell'obiettivo n.3 "il fabbisogno di materiali inerti viene soddisfatto computando le risorse provenienti da attività diverse (bonifiche agrarie, laghetti...)";
- Vengono aggiornati lo Studio di Incidenza e la Valsat.

LETTERA B)

La Regione invita la Provincia in sede di approvazione del Piano a porre particolare attenzione a quanto osservato nel "considerato" della Deliberazione Regionale che viene di seguito riportato "Relativamente alla riserva n. 5, sul rapporto tra pianificazione estrattiva e programmazione di opere di difesa idraulica, si prende atto delle dichiarazioni e delle considerazioni formulate dalla Provincia, che vuole cogliere positivamente l'occasione per sfruttare le possibili sinergie esistenti tra il settore estrattivo e la realizzazione di opere aventi finalità pubbliche, invitando nel contempo la Provincia a tenere rigorosamente distinte le due fasi, estrattiva e di opere pubbliche di difesa del suolo, in funzione del fatto che, allo stato attuale, l'idoneità delle aree rispetto a interventi di difesa idraulica costituisce una potenzialità ma non una programmazione effettiva in tale senso.

Si invita inoltre la stessa a voler considerare come utile contributo la condivisione della progettazione del ripristino del vuoto di cava con l'Autorità Idraulica competente, come dichiarato in sede di risposta alla riserva, non ritenendola però condizione vincolante e ostativa per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva".

Rispetto a tale invito si evidenzia quanto segue.

L'art.6 della L.R.17/91 co.5 lettera d) dispone che il P.I.A.E. contenga *"i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali"*. In riferimento alla possibilità di un uso pubblico dell'area ad estrazione ultimata, in sede di redazione del P.I.A.E. è stata prevista la possibilità per talune aree pianificate di un successivo utilizzo per la riduzione del rischio idraulico. Tale previsione deriva di fatto dal principio di perequazione già previsto e applicato dalla normativa urbanistica.

Ciò premesso si precisa che tali aree sono pianificate nel presente strumento in quanto attività estrattive e non in quanto rientranti nella programmazione di opere pubbliche previste/pianificate dalle Autorità Idrauliche competenti. Queste ultime non hanno infatti rilevato zonizzazioni in contrasto o comunque già previste nei relativi Piani e programmi.

Al fine di una maggiore esplicitazione, l'art.32 delle N.T.A. comma 4 viene riformulato come segue: *"Qualora le previsioni estrattive vengano inserite nella programmazione/pianificazione dell'Autorità idraulica competente, le stesse dovranno essere progettate ed attuate conformemente alla procedura prevista dai relativi piani/programmi."*

In relazione all'ultimo punto dell'invito *"Si invita inoltre la stessa a voler considerare come utile contributo la condivisione della progettazione del ripristino del vuoto di cava con l'Autorità Idraulica competente, come dichiarato in sede di risposta alla riserva, non ritenendola però condizione vincolante e ostativa per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva"*, si ribadisce quanto già espresso in sede di deduzione alle riserve regionali e si specifica che la menzionata "validazione", ovvero la verifica di compatibilità idraulica, da parte dell'Autorità Idraulica competente si inserisce, a seconda dei casi, nel contesto del parere collegiale della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive, ovvero della Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nelle quali l'Autorità Idraulica competente è in ogni caso chiamata ad esprimersi. A maggior chiarimento del significato della disposizione di che trattasi contenuta nelle schede delle aree zonizzate, si provvede a integrare il par. 5.3 "Riduzione del Rischio idraulico" della Relazione con la precisazione sopra riportata.

Si evidenzia inoltre che per mero errore materiale nell'art.32 comma 3 delle N.T.A. e nella Relazione, par. 5.3, la disposizione di che trattasi viene definita quale "prescrizione" mentre nelle schede delle aree zonizzate la stessa è riportata quale "direttiva". Si provvede quindi a portare a coerenza le N.T.A. e la Relazione con quanto contenuto nelle schede delle aree zonizzate.

2. VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

Si riportano di seguito i contenuti del parere motivato di V.A.S. espressi nel Dispositivo della D.G.R. 1307 del 23/07/2014 "Intesa sul P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con D.C.P. n. 256 in data 17 Dicembre 2012", utilizzando la medesima elencazione per lettere.

" D) di esprimere parere motivato positivo, relativamente al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 152/2006 in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;

E) il dettaglio del Piano non è tale da permettere la valutazione approfondita delle attività derivanti dalle previsioni del Piano stesso, che andranno necessariamente valutate in fase di attuazione, ovvero in fase di autorizzazione delle singole previsioni estrattive e degli impianti di lavorazione degli inerti;

F) Si condivide il fatto che la valutazione dei residui sia un fondamentale elemento del quadro conoscitivo del Piano e che ne consente il monitoraggio della sua attuazione; relativamente al dimensionamento del P.I.A.E. si condivide la scelta di prevedere norme specifiche per la decadenza delle previsioni estrattive sulla base della presenza o meno di tali ambiti nelle precedenti pianificazioni estrattive che pertanto tenderà a ridurre progressivamente i rilevanti residui che derivavano dai P.I.A.E. precedenti il cui fabbisogno era sovrastimato;

G) in particolare rispetto alle prescrizioni presenti negli articoli 25bis e 25ter delle N.T.A. e riferite ai meccanismi di possibile decadimento delle previsioni si ritiene che il Piano possa prevedere meccanismi e tempistiche di decadimento più stringenti, sia in primo luogo per le previsioni antecedenti il P.I.A.E. 2004 sia per le previsioni inserite nel P.I.A.E. 2004, in considerazione della presenza di una forte crisi economica che ha prodotto un modesto sfruttamento del materiale pianificato;

H) a tale proposito gli ingenti volumi di residuo derivanti dalle precedenti pianificazioni (oltre 30 Milioni di m3) non paiono essere stati adeguatamente considerati per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni; in particolare la conferma dello stesso metodo di stima del fabbisogno del P.I.A.E. 2004 basato su ipotesi di sviluppo dell'attività edilizia futura rispetto a quanto riportato negli strumenti urbanistici ha portato ad una quota molto rilevante di residuo; si ritiene pertanto che il Piano debba ipotizzare e valutare un fabbisogno di inerti più aderente ai reali consumi dell'ultimo decennio;

I) i tre scenari di disponibilità di materiale estrattivo indicati nella Valsat sembrano poco realistici se confrontati con i quantitativi effettivamente estratti annualmente, prendendo come dato di fatto una stima del fabbisogno annuo affetta da grandi incertezze e non tenendo conto adeguatamente del fatto che il 70% dei materiali provenienti da fuori provincia; in tal senso è opportuno che il P.I.A.E. e la relativa Valsat valutino gli effetti ambientali della scelta di riconfermare tutti quantitativi residui e prevedere nuove aree estrattive e nuovi quantitativi, vincolando porzioni significative di territorio; si chiede inoltre di valutare la coerenza di tali scelte con l'obiettivo 3 di Piano che indica di limitare il consumo di risorse e territorio;

J) nella definizione del fabbisogno non pare che si sia tenuto conto adeguatamente del perdurare della crisi economica e dell'obiettivo di ridurre l'utilizzo di risorse non rinnovabili valorizzando al contempo i materiali provenienti dalle attività di costruzione demolizione e tenendo in adeguata considerazione i volumi importati via mare e via gomma; se appare corretto considerare tra gli obiettivi prioritari del P.I.A.E. quello di soddisfare il fabbisogno, ciò che deve essere valutato dal punto della sostenibilità ambientale e degli effetti è lo "scenario" di fabbisogno ipotizzato rispetto ad altre eventuali alternative; la Valsat deve misurarne gli effetti e contribuire alla scelta della alternativa migliore;

K) Relativamente alle nuove previsioni e in particolare a quelle aventi possibile valenza finalizzata a ridurre

il rischio idraulico, si chiede di esplicitare i criteri di scelta e di inserimento nel P.I.A.E. in considerazione del fatto che alcuni ambiti (es. ambito 2 nel comune di Galeata) non paiono coerenti con i giudizi di priorità indicati dal Servizio tecnico di Bacino Romagna e dagli stessi comuni.

L) Si condivide l'approccio utilizzato dalla Valsat per valutare con un'analisi preliminare gli effetti ambientali del Piano sui ricettori ambientali, indicando i possibili impatti, le misure di mitigazione e il possibile monitoraggio sulle differenti componenti ambientali; si ritiene però che tale percorso di valutazione sia maggiormente improntato alla fase di attuazione delle previsioni estrattive piuttosto che alla valutazione delle scelte di Piano; si chiede pertanto di approfondire la valutazione in particolare rispetto alle componenti traffico, suolo e rumore.

M) si condividono le analisi paesaggistiche e ambientali presenti nel Piano per quanto concerne i progetti di mitigazione e ripristino delle cave al termine del loro sfruttamento, ritenendo necessario che la Valsat preveda opportuni indicatori per il loro monitoraggio.

N) si condivide l'impostazione del Monitoraggio ambientale con l'indicazione di appositi indicatori riguardanti le cave, gli impianti e la attuazione del P.I.A.E. e delle informazioni e dati che devono essere rilevati (unità di misura, frequenza, fonte del dato, target); sebbene si rileva come tale monitoraggio proposto risulti ancora in una fase preliminare ed appaia quindi poco efficace nel rilevare i possibili effetti ambientali negativi e renda difficoltosa l'adozione di eventuali interventi correttivi;

O) la Valsat-Rapporto Ambientale prevede, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006, la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive; in tal senso pare opportuno che il piano di monitoraggio preveda per ogni indicatore proposto il target di riferimento, gli scostamenti ammissibili e le eventuali azioni correttive da intraprendere;

P) si ritiene inoltre necessario definire una verifica e revisione intermedia dopo 3-5 anni dall'attuazione del P.I.A.E. al fine di valutare possibili effetti ambientali negativi e di verificare l'attuazione del Piano con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti in provincia rispetto a quelli provenienti da fuori al fine di prevedere nel caso misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni;

Q) si ritiene inoltre opportuno realizzare un Report di monitoraggio contenente tutti gli esiti del monitoraggio ambientale e di attuazione del P.I.A.E. che potrà avere una cadenza triennale o quinquennale;

R) si ritiene necessario che gli indicatori del monitoraggio i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, gli esiti dello stesso e le eventuali azioni correttive proposte siano esplicitate come disposizioni all'interno delle N.T.A. del P.I.A.E.;

S) i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

T) si ritiene che le presenti valutazioni relative al Piano in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006, sarà necessaria una nuova valutazione;

U) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determina n. 1566 del 29/05/2014 a firma del responsabile del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna sul P.I.A.E. 2014, acquisita in Regione Emilia-Romagna con PG.2014.232790 del 11/06/2014, subordinatamente al rispetto delle indicazioni, misure e prescrizioni che si valutano condivisibili e che si riportano di seguito integralmente:

"Per quanto riguarda le previsioni estrattive del presente strumento, come evidenziato nella tabella riepilogativa riportata al capitolo 4, dei 18 siti della Rete Natura 2000 interagenti, sono 12 i siti sui quali si riscontrano potenziali incidenze negative.

Su 8 di questi si riscontrano potenziali incidenze negative, ma non significative, che dovranno essere moderate, se necessario, da idonee misure di mitigazione. A tal fine nelle schede delle singole aree zonizzate è stato inserito apposito indirizzo.

Su 2 siti, SIC IT4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi e SIC IT4080013 Montetiffi, Alto Uso, insistono le aree estrattive Ambito 1 "Bolga" e Polo 34 "Ponte Rosso"; per queste zonizzazioni il presente strumento ha previsto apposita direttiva volta a porre in essere adeguate misure di mitigazione oltre ad opportune misure di tutela delle porzioni interessate dagli habitat di interesse comunitario ivi riconosciuti. Pertanto nel complesso si evidenzia una incidenza negativa, ma non significativa.

Infine su 2 siti, SIC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole e SIC IT4080014 Rio Mattero e Rio Cuneo, insistono le aree estrattive Ambito 1 "Villa Rovere", Polo 23 "Cà Tana" e Polo 25 "Il Molino", aventi ad estrazione avvenuta una destinazione finale volta alla riduzione del rischio idraulico, che conferisce a queste previsioni estrattive finalità di rilevante interesse pubblico. Per queste zonizzazioni il presente strumento prevede che siano individuate adeguate misure di mitigazione e, qualora il progetto esecutivo comprenda opere/interventi nella fascia ripariale, ove sono presenti habitat di interesse comunitario, dovranno essere previste adeguate misure di compensazione. In tal caso, l'incidenza negativa e significativa di queste previsioni estrattive aventi rilevante interesse pubblico, dovrà essere controbilanciata da adeguate misure di compensazione"

V) di dare atto che la valutazione ambientale, espressa ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera d) della LR 20/2000, ha il valore e gli effetti del parere motivato ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/2006;

W) di dare atto che sia necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione del Piano, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 152/2006;

X) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

Y) di informare che è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia - Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

Z) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio."

VALUTAZIONI

Di seguito sono effettuate le valutazioni rispetto a quanto espresso dalla Giunta Regionale nel parere motivato di V.A.S.. Tale valutazioni sono poi riportate nel Documento "**Dichiarazione di Sintesi e Misure adottate in merito al monitoraggio**" predisposto (vedasi lettera W) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 ove "*si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate*". Tale Documento, quale Elaborato costitutivo del Piano, viene riportato nell'art.2 delle N.T.A. "Elaborati di progetto costitutivi del Piano".

Le condizioni espresse nel parere motivato di V.A.S., per le quali occorre effettuare opportune valutazioni sono riportate nei punti dalla Lettera E) alla lettera T). Le valutazioni ricomprendono più punti qualora gli stessi siano riconducibili alla medesima tematica.

LETTERA E)

La VALSAT è per sua natura una valutazione strategica che mira a rendere sostenibili le scelte di Piano; non ha quindi le caratteristiche di una valutazione di impatto che verrà poi svolta in fase progettuale. Oltre alle valutazioni contenute nella Valsat-Rapporto Ambientale del presente Piano, ulteriori approfondimenti riguardanti le attività correlate alle previsioni estrattive saranno effettuate prima in sede di adeguamento dei P.A.E. comunali, nei relativi Rapporti Ambientali, poi in fase attuativa per il procedimento di V.I.A. e/o screening di cui alla L.R. 9/99 "*Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*" relativamente ai piani di coltivazione delle singole previsioni estrattive.

LETTERA F), G), H) I), J)

Per quanto rilevato dalla Regione nelle lettere sopra riportate in riferimento alla tematica generale del dimensionamento del Piano si riportano le seguenti considerazioni.

Il P.I.A.E. costituisce un piano di settore che deve quindi considerare necessariamente i contenuti della pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento al P.T.C.P. ed ai P.R.G./P.S.C.. Il fabbisogno stimato rappresenta pertanto un imprescindibile dato di partenza oggettivo. Nella stima del fabbisogno non si è quindi considerato il peso della "crisi economica" in quanto tale variabile, comunque difficilmente prevedibile e quantificabile, deve essere prima valutata e assunta negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il fabbisogno costituisce quindi un dato di fatto e come tale è assunto all'interno del documento di VALSAT. L'obiettivo della VALSAT è invece valutare il modo in cui si soddisfa tale fabbisogno.

Nel presente strumento è stata operata la scelta di dimensionamento del Piano sulla base del principio di autosufficienza, da cui ne consegue che i materiali provenienti dall'esterno non siano stati detratti dal volume pianificato. Tale scelta è motivata dalla possibilità di reperire localmente l'eventuale materiale necessario per la realizzazione delle opere pianificate, consapevoli del fatto che sono poi gli equilibri del mercato a determinare le modalità di soddisfacimento del fabbisogno. L'ingente quantitativo di materiale che attualmente viene importato per far fronte alla domanda determina infatti impatti locali nel territorio ove lo stesso viene estratto a cui si aggiungono gli impatti dovuti al traffico generato per raggiungere il luogo di utilizzo. Si ritiene quindi che, complessivamente, a parità di consumo di suolo, la disponibilità di materiale in luoghi prossimi alle opere previste nel territorio possa limitare l'impatto complessivo dovuto all'attività estrattiva.

Nell'ambito della VALSAT è stata effettuata una valutazione comparativa della scelta di Piano rispetto ad altri due scenari alternativi di fabbisogno/disponibilità (scenario no-piano e scenario di massimo). Da quanto emerso si evidenzia la maggiore sostenibilità dello scenario di piano nel rispondere alla corretta gestione delle attività estrattive nel territorio provinciale.

Per verificare il corretto dimensionamento del Piano, la stima del fabbisogno è stato prima preceduta da

un'analisi sui reali consumi/annui rilevati/stimati in base alle diverse origini/provenienze. Dal dato stimato, pari circa a 3.300.000 mc/annui, risulta che il consumo di materiale inerte (prescindendo dalle modalità di soddisfacimento dello stesso) è dello stesso ordine di grandezza della disponibilità pianificata nel presente Piano, pari circa a 3.700.000 mc annui. Se da tale disponibilità vengono poi detratti anche i soli quantitativi, pari circa a 400.000 mc/annui, pianificati nelle zonizzazioni non attuate di cui all'art.25 bis, per le quali è prevista la decadenza qualora non vengano autorizzate entro 5 anni dall'approvazione del Piano, si ottiene un dato sostanzialmente equivalente al consumo rilevato.

A fronte di quanto evidenziato dalla Giunta Regionale sempre in ordine al calcolo del fabbisogno, si sottolinea come per l'obiettivo 3 "Limitare il Consumo di risorse e territorio" sia individuata la seguente azione *"sono stati computati i materiali provenienti da operazioni di recupero alla stregua delle materie prime al fine del soddisfacimento del fabbisogno provinciale"*. Per la stima del fabbisogno nel Documento di VALSAT (par.1.4) e nella Relazione (par.4.1.4) sono quindi stati prima quantificati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione destinati a recupero nella Provincia di Forlì-Cesena nel periodo 2002-2009. I dati sono stati ricavati dalle Dichiarazioni MUD di attività che hanno effettuato operazioni di recupero di rifiuti di materiale inerte identificate attraverso i relativi codici CER. Successivamente *"ai fini della stima del contributo dei materiali scaturenti da operazioni di recupero al soddisfacimento del fabbisogno decennale di materiale inerti, sono stati presi a riferimento i dati dal 2008 in poi, maggiormente attendibili e prossimi al dato reale. Si è pervenuti ad un contributo quantificabile in circa 220.000 mc/annui."* Tale dato è quindi stato detratto dalla stima del fabbisogno (vedasi par. 4.2.7 della Relazione). In fase di revisione del presente strumento tali dati verranno implementati con i quantitativi di materiali di scavo utilizzati in luogo dei materiali di cava (vedasi valutazioni espresse al punto a)).

In merito alla considerazione relativa ai residui derivanti dal P.I.A.E. 2004, si evidenzia come l'ingente volume dello stesso sia da imputare solo in parte alla contrazione della domanda dovuta alla crisi economica; un peso rilevante è infatti da attribuire all'importazione di materiale proveniente dall'esterno. Il calcolo del volume residuo è stato effettuato non per definire il fabbisogno, ma per individuare la quota di "nuovo" materiale da pianificare a garanzia del soddisfacimento dello stesso in base all'assunto principio di autosufficienza. La pianificazione di "nuovo" materiale risulta pertanto esigua e le scelte in merito sono state effettuate garantendo *in primis* il principio di limitazione dell'uso del suolo. Come esplicitato al cap. 5 della Relazione si è provveduto dapprima a confermare/modificare le aree già pianificate, ottimizzando lo sfruttamento delle previsioni ivi contenute e solo successivamente a individuare "nuove" attività estrattive sulla base dei criteri di scelta esplicitati nel Piano.

Si evidenzia infine come nella lettera A) del dispositivo della D.G.R. 1307 del 23/07/2014 *"al fine di prevedere misure più stringenti per quanto concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali specifiche varianti"*, è stata richiesta dalla Giunta Regionale una revisione/verifica intermedia del Piano dopo 5 anni dalla sua approvazione con particolare riferimento all'attivazione delle previsioni estrattive e alla verifica dei quantitativi estratti nel territorio provinciale rispetto a quelli provenienti fuori provincia. Come riportato nelle valutazioni di cui al punto A) si è provveduto a modificare l'art.5 in recepimento a quanto richiesto. Il rinvio a tale fase dell'eventuale previsione di meccanismi ancora più stringenti rispetto a quanto già disposto negli art.25 bis e 25 ter delle N.T.A. garantisce la possibilità di riformulare gli stessi alla luce di approfondimenti e verifiche che tengano in adeguato conto l'evoluzione della domanda e dei consumi.

LETTERA K)

Per la scelta delle nuove aree estrattive sono stati utilizzati i criteri di scelta e di preferenza riportati nella Relazione (par. 5.2. "Criteri di scelta"), ove in particolare è esplicitato che per la pianificazione di nuove zonizzazioni si utilizzasse, quale criterio di priorità, il caso in cui vi fossero anche finalità di interesse pubblico, idraulico o ambientale (realizzazione di casse di laminazione, laghetti per la protezione civile, interventi di rinaturazione, etc.), nonché strategiche al fine di una equilibrata distribuzione delle attività sul territorio.

Preme sottolineare come le proposte di nuove aree estrattive siano entrate nella Valutazione ambientale e che le stesse siano state valutate coerenti con gli esiti della concertazione con le diverse Istituzioni. Con

particolare riferimento all'ambito estrattivo menzionato nel parere motivato di V.A.S. si sottolinea come il Commissario Prefettizio del Comune di Galeata avesse evidenziato che gli inserimenti proposti da tale Comune fossero essenziali per l'attività socio-economica del territorio del Comune stesso.

LETTERA L)

Si ritiene che nel documento di VALSAT, siano state effettuate opportune valutazioni complessive degli effetti ambientali sulle diverse componenti ambientali, tenuto conto comunque del livello di approfondimento che deve avere un'analisi di area vasta.

Sulla base degli elementi di debolezza rilevati dalle analisi effettuate (cap. I della VALSAT) sono state poi successivamente definite le relative scelte di Piano (cap.3 della VALSAT). Per alcune componenti, ulteriori indicazioni sono anche contenute nelle singole schede delle aree zonizzate (vedasi ad esempio il par. 4 "Traffico indotto" espresso in numero di veicoli/giorno, oppure il par. 3 "Superficie complessiva interessata della previsione" espressa in ettari e i "Quantitativi di materiali lavorabili"). Come meglio esplicitato nei successivi punti, partendo da tali considerazioni, in sede di redazione dei Piani Comunali (P.A.E.), dovranno comunque essere effettuati ulteriori approfondimenti che tengano conto della specificità delle diverse realtà comunali e in base ai quali definire poi puntualmente le scelte effettuate nel presente strumento di pianificazione.

LETTERA M)

Nel Documento di VALSAT in riferimento alla componente "Paesaggio", strettamente correlata alle modalità di sistemazione e di ripristino delle cave e delle opere di mitigazione/compensazione previste, sono stati individuati due primi indicatori "totale superficie recuperata" e "totale superficie da recuperare". E' inoltre previsto (Tab. 3-3.5-6 e cap. 3.5.1) che si provveda annualmente a redigere *"relazioni tecnico descrittive e documentazioni fotografiche che attestino l'effettiva realizzazione degli interventi e l'efficacia delle misure oltre all'indicazione della superficie recuperata e da recuperare"*.

Come meglio specificato nei successivi punti, in sede di redazione dei Piani Comunali (P.A.E.) dovranno comunque essere effettuati approfondimenti al fine di individuare ulteriori indicatori "tarati" sulla base delle specificità delle previsioni estrattive. Il monitoraggio di tali indicatori dovrà essere contenuto nella Relazione che annualmente i Comuni devono trasmettere alla Provincia ai sensi dell'art.34 "Monitoraggio del Piano" delle N.T.A.

LETTERA N) O) P), Q) R)

Per quanto rilevato dalla Regione nelle lettere sopra riportate in riferimento alla tematica generale del monitoraggio del Piano si riportano le seguenti considerazioni.

La funzione del Piano di monitoraggio è quella di verificare che il P.I.A.E. sia attuato attraverso i P.A.E. nei limiti e con le modalità che sono state valutate come sostenibili nella VALSAT, come esplicitato nelle stesse N.T.A. all'art. 9 comma 2 punto 7 (rinumerato a seguito delle modifiche all'art.21 - vedasi valutazioni relative alla lettera b)) e all'art.34 "Monitoraggio del Piano".

Il Piano di monitoraggio del presente Piano si compone di indicatori che presentano diverse frequenze di aggiornamento, ma tutti concorrono alla composizione del quadro di riferimento per la verifica di metà percorso come prevista all'art.5 delle N.T.A. in recepimento a quanto richiesto nella lettera A) e lettera P) della D.G.R. 1307 del 23/07/2014.

In sede di revisione intermedia, a 5 anni dall'approvazione del presente Piano, verrà inoltre realizzato, come richiesto dalla Giunta Regionale (vedasi lettera Q), un Report di monitoraggio contenente gli esiti del monitoraggio ambientale e di attuazione del P.I.A.E. Ad integrazione di quanto disposto all'art.34 *"Monitoraggio del Piano"* delle N.T.A. viene pertanto aggiunto il seguente quarto comma *"Sulla base delle relazioni trasmesse dai Comuni ai sensi del comma 1, in sede di verifica e revisione intermedia dell'attuazione del P.I.A.E., dopo 5 anni dalla sua approvazione, come prevista all'art.5 delle presenti norme, si provvederà a realizzare un Report di monitoraggio contenente tutti gli esiti del monitoraggio"*

ambientale e di attuazione del presente Piano".

In particolare i piani di monitoraggio dei P.A.E. faranno proprie le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale-VALSAT adeguandoli alle loro specifiche previsioni. In tale Documento sono stati individuati set di indicatori di monitoraggio ambientali e di attuazione del Piano dai quali sono stati selezionati gli indicatori riportati in ogni singola area (vedasi 'Elaborato "Schede delle Aree Zonizzate") sulla base della specificità della previsione estrattiva.

Come disposto all'art.9 comma 2 punto 7 delle N.T.A., in sede di adeguamento dei P.A.E. comunali al presente strumento dovranno essere effettuati, rispetto agli indicatori indicati nel presente Piano, opportuni approfondimenti e puntualizzazioni per conferire agli stessi una maggiore valenza sito-specifica.

Per i singoli interventi estrattivi gli impatti ambientali negativi per le componenti ambientali più significative, saranno poi valutati e approfonditi nell'ambito della procedura di V.I.A. e misurati secondo quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate dai Comuni. Il Piano di monitoraggio degli indicatori ambientali specifici viene definito e reso prescrittivo dal Comune competente nell'atto autorizzativo in relazione alle criticità riscontrate.

Ciò premesso, in sede di P.A.E., sulla base di analisi puntuali che tengano conto anche delle condizioni al contorno, dovranno essere definiti per ogni indicatore ambientale e di attuazione del Piano comunale i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Sulla base di quanto sopra si provvederà poi ad implementare anche il piano di monitoraggio del presente strumento di pianificazione.

A tal fine si provvede ad integrare il sopra richiamato art.9 comma 2 punto 7 delle N.T.A. che viene quindi formulato come segue: *Il P.A.E. contiene....."l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'Elaborato "Schede delle aree Zonizzate". Per ogni indicatore ambientale e di attuazione del Piano comunale dovranno essere in particolare esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere".* Si provvede inoltre ad aggiornare anche il Documento di Valsat (cap.4.2) e la Dichiarazione di sintesi riportando tale contenuto.

Si sottolinea come per alcune componenti già nelle stesse schede delle aree zonizzate siano contenute indicazioni utili a tale riguardo. In particolare per la componente traffico il par. 4 di ogni singola scheda individua il "Traffico indotto" espresso in numero di veicoli/giorno. Per quanto riguarda la componente suolo il par. 3 di ogni singola scheda individua la "Superficie complessiva interessata della previsione" espressa in ettari e i "Quantitativi di materiali lavorabili" espressi in metri cubi. Tali indicazioni sono propedeutiche alla definizione dei target di riferimento per tali componenti in sede di redazione dei Piani Comunali (P.A.E.). Per l'approfondimento della componente rumore è possibile invece utilizzare la metodologia riportata nel paragrafo 1.11 della VALSAT, che esprime il livello sonoro al recettore (in dB) in funzione della distanza dalla sorgente. Il target sarà definito in sede di redazione dei Piani Comunali (P.A.E.) in funzione della zonizzazione acustica nel territorio comunale.

Preme sottolineare che in sede di adeguamento dei P.A.E. al presente Piano, la Provincia dovrà esprimere le proprie riserve nonchè parere motivato di V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art.7 della L.R.17/91 e artt.5 e 34 della L.R.20/2000; pertanto i piani di monitoraggio proposti dai Comuni saranno opportunamente valutati dalla Provincia stessa, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale - Valsat del presente Piano.

LETTERA S)

Quanto formulato è contemplato nelle N.T.A. nonchè nella documentazione di Piano e di Valsat in cui si prevede che le singole previsioni estrattive siano preventivamente sottoposte a procedura di VIA e/o screening in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali sulla base di quanto disposto nella L.R. 9/99 "Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale".

LETTERA T)

Per quanto espresso nelle valutazioni sopra riportate le modifiche apportate al Piano non sono tali da essere considerate sostanziali.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 112576 del 11/12/2014)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 11/12/2014

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 11/12/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Bistina Nicoletti



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 24 DIC. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

